

n. 2136/2013 RG



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Cinzia Balletti	Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono	Consigliere
Dott. Dario Morsiani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento instaurato

**DA**

, estinta nel corso del giudizio,

tutti con l'avv.

e domicilio eletto presso il difensore

**appellanti**

**CONTRO**

( ), con l'avv. NICOLA VASCELLARI e domicilio  
eletto presso l'avv. ;

( ), contumace

**appellati**



**Oggetto:** Leasing. Appello avverso la sentenza n. 539/2013, pubblicata in data 18/03/2013, del Tribunale di Treviso

### Conclusioni delle parti

Per \_\_\_\_\_, in veste di successore nella posizione processuale di \_\_\_\_\_

In riforma della sentenza n. 539/13 del 9.5.2012 RG 83930/2008 del Tribunale di Treviso, accertata la natura di leasing traslativo di cui è causa, per l'effetto:

1. Condannare la \_\_\_\_\_ a restituire a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) l'importo di euro 46.050,00 ,oltre interessi dalla domanda al saldo, pari ai canoni pagati, ex art. 1526 c.c.;
2. Dichiarare non dovuto, anche per la sopravvenuta estinzione della società (ex Cass. 23916 /2016), dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ l'importo di euro 12.927,00 per canoni insoluti e contestati;
3. Dichiarare non dovuto, anche per la sopravvenuta estinzione della società (ex Cass. 23916 /2016) alla \_\_\_\_\_ l'importo della penale contrattuale di euro 81.184,54 poiché illegittima la clausola penale che la prevede ovvero, in subordine, ridurre l'importo della penale contrattuale poiché eccessivo
4. Condannare la \_\_\_\_\_ a risarcire alle parti attrici il danno nella misura che sarà determinato in corso di causa.

Per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in proprio

1. Accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing nonché accertata la natura di leasing traslativo per l'effetto:
2. Dichiarare da essi, quali fideiussori, non dovuto alla \_\_\_\_\_ l'importo di euro 12.927,00 chiesto al debitore principale per canoni residui insoluti e contestati ;
3. Dichiarare da essi, quali fideiussori, non dovuto alla \_\_\_\_\_ l'importo della penale contrattuale di euro 81.184,54 posta a carico del debitore principale poiché illegittima e nulla la clausola penale che lo prevede



4. In via adesiva alla domanda di ( ) ridurre comunque l'importo della penale contrattuale poiché eccessivo ed iniquo
5. Condannare la a risarcire loro il danno nella misura che sarà determinata in corso di causa
6. Condannare la restituire quanto versato *in executivis* da ciascuno dei due fideiussori e cioè euro 70.000,00 al ed euro 30.107,00 al oltre interessi dal 6.9.2011 al saldo.

Per

Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello, *rejectis contrariis*:

In via principale: dichiarare l'appello inammissibile;

In via subordinata di merito: respingere tutte le domande degli appellanti con la conferma della sentenza impugnata;

In ogni caso: spese anche del presente grado di giudizio interamente rifeuse.

### MOTIVAZIONE

#### Fatto e svolgimento del processo di primo grado

In data 29.4.2008 è stato stipulato un contratto di leasing in forza del quale la concedente ha concesso in locazione finanziaria all'utilizzatore

un'imbarcazione da diporto mod. Serapo 30, fornita dai

( ). In pari data e si sono costituiti fideiussori verso la concedente, garantendo l'adempimento di ogni obbligazione derivante in capo all'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria. Il contratto di leasing prevedeva il pagamento di un canone anticipato, versato alla stipula, di € 12.400,00+IVA, e di successivi 95 canoni mensili di € 1.535,03+IVA ciascuno. Veniva riconosciuto all'utilizzatore il diritto di esercitare la facoltà di acquisto del bene, alla scadenza della locazione, previo pagamento del prezzo di € 124,00+IVA.

Con raccomandata inviata all'utilizzatore e ai fideiussori il 15.4.2011, il concedente, rilevato che i canoni non venivano pagati, ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa



prevista dall'art. 14 del contratto di leasing. Ha quindi intimato la restituzione del bene, nonché il pagamento dei canoni scaduti non versati e dei canoni a scadere, fino al termine del rapporto, incluso il prezzo per l'esercizio della facoltà di acquisto, attualizzati. Con la medesima diffida XXXXXXXXXX ha dichiarato che, una volta ricevuto in restituzione il bene, il netto ricavato dalla vendita sarebbe stato imputato a decurtazione del credito complessivo.

Con successivo ricorso 25.5.2011 XXXXXXXXXX ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Treviso l'emissione in data 26.5.2011 del decreto ingiuntivo n. 1272/11, con il quale è stato ingiunto a XXXXXXXXXX di restituire l'imbarcazione e ai fideiussori, oltre che alla stessa utilizzatrice, di pagare la somma complessiva, come sopra determinata, di € 94.112,42, oltre ad interessi e spese.

Avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione da parte degli ingiunti, i quali hanno convenuto XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX davanti il Tribunale di Treviso (proc. n. 4965/11 RG). Gli attori, nei riguardi di XXXXXXXXXX, hanno contestato la legittimità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 e invocato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. Hanno quindi chiesto che, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto, la concedente fosse condannata a restituire i canoni ricevuti e venissero dichiarati non dovuti i canoni scaduti e a scadere non pagati. In subordine, gli opposenti hanno chiesto che la clausola penale contenuta nel contratto, relativa ai canoni a scadere, fosse ridotta in quanto eccessiva. Gli attori hanno anche chiesto la condanna di XXXXXXXXXX al risarcimento del danno.

Nei confronti di XXXXXXXXXX gli opposenti, nel rappresentare che l'imbarcazione era stata consegnata a tale società per l'esecuzione di lavori di riparazione e che la convenuta si rifiutava di restituire il natante prima di ricevere il compenso preteso, hanno chiesto che fosse accertata l'illegittima ritenzione della barca da parte di XXXXXXXXXX e che quest'ultima società fosse condannata a restituire il bene alla concedente e a tenere indenne gli attori da quanto essi fossero eventualmente condannati a pagare alla concedente a titolo di risarcimento del danno o di equo compenso per la non immediata restituzione del bene locato.



. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale subordinata, la condanna degli opposenti al pagamento di € 94.112,42, oltre ad interessi, salvo l'impegno del concedente di accreditare all'utilizzatore e ai fideiussori quanto percepito dalla vendita o reimpiego del bene.

si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della propria diretta chiamata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la litispendenza (essendo pendente avanti il Tribunale di Latina un giudizio intentato dagli stessi opposenti con le medesime domande qui formulate), il difetto di legittimazione ad agire dei fideiussori e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso. In ogni caso, la convenuta ha chiesto che le domande svolte nei suoi confronti fossero respinte e che fosse accertato il diritto di di ritenere il bene, ai sensi dell'art. 2756 c.c., fino al soddisfacimento dei crediti maturati per i lavori eseguiti.

Alla prima udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di e dell'importo oggetto di ingiunzione. Per tale ragione il giudice istruttore ha revocato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale di Treviso ha:

1. revocato il decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento nelle more del giudizio;
2. rigettato le domande proposte dagli opposenti avverso ;
3. dichiarato inammissibili le domande proposte contro ;
4. condannato gli opposenti a rifondere alle due società convenute le spese di lite.

### Giudizio d'appello

Edo Service s.r.l., Nannini Fabrizio e Biagioni Alberto hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, con atto di citazione notificato il 16 e 17.10.2013 a , nonché a , formulando domande solo nei confronti della prima.



Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle domande svolte in primo grado e i soli [redacted] hanno chiesto la restituzione delle somme versate nel corso del giudizio, pari ad € 30.107,00 il primo e ad € 70.000,00 il secondo.

Nel costituirsi in giudizio, [redacted] ha eccepito l'inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. dell'impugnazione e ha chiesto, in ogni caso, la conferma della sentenza.

[redacted] è rimasta contumace.

Nel corso del giudizio d'appello, con nota 1.6.2018, il procuratore di [redacted] ha rappresentato che la propria assistita è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia con sentenza pubblicata il 26.6.2015 e che in data 17.10.2017 è stata disposta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura della procedura fallimentare. Nell'udienza del 12.6.2018 la Corte d'Appello ha dichiarato l'interruzione del processo.

Con ricorso 20.9.2018 [redacted] e [redacted] hanno riassunto il processo. Il primo ha dichiarato di agire in riassunzione, oltre che in proprio, anche come successore nella posizione processuale dell'estinta [redacted], essendone stato unico socio.

A seguito della riassunzione si è nuovamente costituita [redacted]

All'udienza del 29.1.2019 i riassunti hanno rappresentato che [redacted]

[redacted] è stata dichiarata fallita con sentenza 21.5.2015 dal Tribunale di Latina e hanno dato atto di avere notificato il ricorso in riassunzione, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, anche al [redacted]. La procedura non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

All'udienza del 29.10.2019 i procuratori di [redacted] e [redacted] e di [redacted] hanno precisato le conclusioni, nei termini di cui in epigrafe.

### Questione preliminare

Deve preliminarmente esaminarsi la legittimità dell'atto di riassunzione nella parte in cui [redacted] ha rappresentato di agire quale successore nella posizione processuale della fallita ed estinta [redacted].



Al fine di giustificare la propria iniziativa, richiama quanto stabilito dalla sentenza n. 6070/13 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di conseguenze sul processo dell'estinzione della società per la cancellazione dal Registro delle Imprese. Con riguardo ai diritti già spettanti alla società estinta, le Sezioni Unite hanno chiarito che essi, se non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si trasferiscono ai soci. Ciò, tuttavia, non vale nei riguardi *“delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”*.

Questi principi valgono anche nel caso in cui la società sia stata, dapprima dichiarata fallita e, in seguito, cancellata dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 4 L.F. a causa della chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo. Anche in questo caso è necessario chiedersi quale sia il significato della mancata iniziativa del curatore al fine di fare accertare e realizzare il credito *sub iudice* prima della chiusura del fallimento nonché dell'inerzia serbata dagli interessati. Nel caso in cui il curatore non abbia coltivato la *res litigiosa* e abbia mancato di includere il credito incerto nel progetto di ripartizione finale deve dedursi da tale condotta, salvo siano dedotte circostanze specifiche di segno opposto, la volontà di rinunciare all'azione. E' vero che, nel caso di insufficienza dell'attivo, la cancellazione della società fallita dal Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta dal curatore. Tuttavia, anche in tale ipotesi, l'effetto della tacita rinuncia della società può correttamente desumersi dalla mancata proposizione da parte della società fallita, ovvero da parte di ogni altro interessato (compreso il socio), del reclamo ex art. 36 L.F. avverso la richiesta di cancellazione (Cass. n. 1771/17).

Se poi non risulta, come nel caso in esame, che il socio abbia informato il curatore dell'esistenza del credito litigioso prima della chiusura della procedura (non possono essere presi in considerazione, a tal proposito, i documenti prodotti dalla parte appellata solo con la replica conclusionale), può ritenersi che esso fosse stato già tacitamente rinunciato dalla creditrice (Cass. n. 13921/19, rv. 654262).



Ne consegue che le domande proposte dall'appellante Edo Service s.r.l. non possono essere esaminate, in quanto rinunciate.

### **Sull'unico motivo d'appello**

Con l'unico motivo di gravame formulato parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia ritenuta applicabile alla fattispecie oggetto di causa la previsione dell'art. 1526 c.c., considerata invece dalla giurisprudenza applicabile in via analogica al caso del leasing cd. "traslativo" risolto anticipatamente in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatore.

Gli appellanti evidenziano come il leasing concluso dalle parti sia da qualificarsi come "traslativo" dato che il bene concesso in locazione è, per sua natura, destinato a conservare un valore rilevante anche alla fine della locazione e che il prezzo fissato per l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore è irrisorio, di modo che deve ritenersi che le parti hanno inteso privilegiare il trasferimento del bene piuttosto che la funzione di finanziamento. In ragione della norma inderogabile di cui all'art. 1526 c.c., gli appellanti hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto a ricevere in restituzione i canoni già pagati e a non versare la somma stabilita a titolo di penale dal contratto, essendo tale clausola penale elusiva del citato art. 1526 c.c. e quindi illegittima. Il concedente, secondo gli appellanti, ha diritto unicamente a ricevere in restituzione il bene e a ricevere un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e compensare il deprezzamento conseguente alla non commerciabilità dei beni e al loro logoramento, senza la possibilità che esso vada a ricomprendere, nemmeno in forza di una specifica pattuizione, anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. In subordine, gli appellanti insistono perché la penale sia ridotta in quanto eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c.

La sentenza appellata nega che sia applicabile al contratto di leasing la disciplina dell'art. 1526 c.c. e considera conforme ai principi dell'ordinamento l'impugnata clausola 14 del contratto di leasing, la quale contiene una disposizione che riproduce la regolamentazione prevista nel caso di fallimento dell'utilizzatore dall'art. 72 quater L.F.





Le ragioni addotte dal Tribunale di Treviso per rigettare le domande degli appellanti meritano di essere condivise.

La clausola risolutiva espressa inserita nel contratto 29.4.2008 è da tempo diffusa nella prassi. Essa è volta a garantire l'utilizzatore dal rischio di abusi del concedente prevedendo:

1. da un lato, il diritto del concedente di trattenere o ottenere, nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, sia i canoni versati che quelli non versati, già scaduti o meno;
2. dall'altro, il diritto dell'utilizzatore, nel caso di restituzione del bene a seguito della risoluzione, del diritto di vedere detratta dal proprio debito la somma che il concedente ottenga dalla ricollocazione del bene.

Una simile pattuizione è stata ritenuta, anche dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 15202/18, rv. 649319), idonea ad evitare che si produca l'inaccettabile squilibrio contrattuale che si avrebbe ove fosse data al concedente la facoltà di ottenere, sia la restituzione del bene, sia tutti i canoni che esso avrebbe ricevuto nel caso il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Se così avvenisse, il concedente otterrebbe un risarcimento del danno contrattuale tale da porlo in una situazione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto e ciò renderebbe la penale manifestamente eccessiva ed il complessivo regolamento contrattuale palesemente iniquo. In particolare, ciò sarebbe in contrasto con i principi generali di cui sono espressione l'art 13 della Convenzione di Ottawa, ratificata con L. 259/1993 e relativa ai rapporti di locazione finanziaria che intercorrono tra operatori economici internazionali, nonché l'art. 72 quater della Legge Fallimentare, introdotto con il D.L.vo n. 5/06, operante nel caso in cui il leasing si risolva in conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.

Deve tuttavia osservarsi che, come osservato da Cass. n. 888/14, una clausola come quella in esame non è, da sola, idonea a garantire all'utilizzatore un'adeguata tutela, data la genericità della pattuizione con riguardo alla fase della riallocazione del bene. L'attuazione di tale accordo è rimessa alla piena discrezionalità della concedente quanto a possibilità, tempi, modalità e condizioni di vendita (*“l'utilizzatore avrà però diritto di ricevere dal concedente l'eventuale ricavo dalla vendita o dal reimpiego in locazione finanziaria (leasing)*



*dell'imbarcazione/nave oggetto del presente contratto o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti danni da parte di terzi o da eventuali somme ottenute dal fornitore a seguito dell'eventuale risoluzione del contratto d'acquisto ...") e, inoltre, non è previsto l'obbligo di riversare all'utilizzatore la parte di corrispettivo che dovesse eccedere i debiti dello stesso.*

Proprio per evitare questo i commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge n. 124/17 prevedono che, in caso di risoluzione del contratto di leasing per l'inadempimento dell'utilizzatore (ipotesi disciplinata dal comma 137), il concedente sia tenuto a vendere o comunque ricollocare il bene ottenuto in restituzione ai valori di mercato e a riversare all'utilizzatore il ricavato *“dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”*. Inoltre è previsto che il concedente, nella procedura di vendita o ricollocazione del bene, debba attenersi *“a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore”*.

La legge n. 124/17 non prevede norme relative all'ambito temporale di applicazione della disciplina relativa agli effetti della risoluzione prevista dai commi 138 e 139. Anche ritenendo che le dette norme non siano applicabili ai rapporti contrattuali già risolti, deve comunque prendersi atto che esse consolidano l'affermarsi di un principio generale, in materia di effetti restitutori della risoluzione e di entità del risarcimento per illecito contrattuale dell'utilizzatore, che aveva già trovato espressione nel citato art. art. 72 quater della Legge Fallimentare: il principio secondo il quale, dopo la risoluzione del contratto e la restituzione del bene, spetta all'utilizzatore *“il diritto di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato) ricavi il concedente, rispetto alle utilità che la parte avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene”* (così Cass. n. 15202/18, punto 2.1.1. della motivazione).

In questo modo pare vi siano i presupposti per ritenere superata, in quanto non più necessaria, la modalità che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente indicato come adeguata per introdurre nel fenomeno in esame un meccanismo riequilibratore delle prestazioni, ovvero



l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 commi 1 e 2 c.c. (Cass. n. 73/10, rv. 610866; n. 29020/18, rv. 651636). In base a tale giurisprudenza, nel caso di leasing traslativo, l'utilizzatore che sia tenuto a restituire il bene a seguito della risoluzione conseguente al suo inadempimento, ha diritto a ricevere in restituzione i canoni versati (così come previsto dall'art. 1526 comma 1 c.c. per la vendita con patto di riservato dominio e in deroga alla regola generale in tema di contratti a esecuzione periodica di cui all'art. 1458 c.c.), detratto l'equo compenso per l'uso della cosa spettante al concedente. Ove il contratto preveda il diritto del concedente di trattenere i canoni riscossi, tale clausola va interpretata come clausola penale e può essere ridotta, ai sensi del comma 2 dell'art. 1526 c.c., ove manifestamente eccessiva, cioè quando consenta al concedente di ottenere vantaggi maggiori di quelli che conseguirebbero alla normale esecuzione del contratto (Cass. n. 888/14).

Maggiormente adeguato, e conforme all'impostazione fatta propria dal legislatore (come affermato anche da Cass. n. 22731/19), appare il meccanismo riequilibratore citato, consistente nell'attribuire all'utilizzatore il diritto di ottenere il valore di mercato del bene restituito, detratte le somme dovute al concedente in forza del contratto. Nel caso in cui una clausola contrattuale come quella sub art. 14 del contratto in esame lasci eccessivo spazio di discrezionalità al concedente - consentendo allo stesso di liquidare il bene sottocosto, o con ritardo, o senza consentire all'utilizzatore di ricevere un'adeguata informazione - essa "dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c." (così sempre Cass. n. 15202/18, punto 2.1.1. della motivazione).

Escluso, quindi, il ricorso per via analogica all'art. 1526 c.c., resta anche esclusa la deroga alla regola generale di cui all'art. 1458 c.c. secondo la quale, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni già eseguite non vanno restituite in caso di risoluzione. Inoltre la clausola penale prevista dal contratto non appare illegittima (in quanto la norma imperativa contro la quale tale clausola si porrebbe è, in realtà, non applicabile alla fattispecie), né manifestamente eccessiva (in ragione dell'accredito a favore dell'utilizzatore che abbia restituito il bene del ricavo ottenuto dalla riallocazione del bene).

Pertanto non può essere riconosciuta all'utilizzatore la richiesta restituzione dei canoni versati, mentre spetta al concedente, come previsto dal contratto, il diritto a ricevere gli



importi corrispondenti ai canoni scaduti e, previa attualizzazione, ai canoni futuri e al prezzo fissato per l'acquisto del bene a fine locazione. Resta integro, e non è contestato da parte appellata, il diritto dell'utilizzatore di ricevere il ricavato della riallocazione del mezzo. L'esercizio di tale diritto, qui non azionato, è evidentemente subordinato alla restituzione del bene (Cass. n. 22731/19), allo stesso modo in cui alla restituzione del bene è subordinato, anche nel caso di applicazione dell'art. 1526 c.c., il diritto dell'utilizzatore alla restituzione dei canoni (Cass. n. 21895/17, rv. 645716).

Nella presente vicenda è pacifico che \_\_\_\_\_ non ha mai restituito il bene ad \_\_\_\_\_. L'utilizzatore afferma di non averlo potuto fare perché il bene è stato ritenuto dalla società alla quale era stato consegnato dalla stessa \_\_\_\_\_ per l'esecuzione di interventi di riparazione e manutenzione. Nel presente giudizio d'appello non sono state riproposte le difese che in primo grado \_\_\_\_\_ aveva formulato al fine di contestare il diritto di ritenzione di \_\_\_\_\_ e di sentire condannare detta società alla consegna del natante. Viene invece, seppur genericamente, dedotto un danno che gli appellanti avrebbero subito in ragione del fatto che \_\_\_\_\_ non si sarebbe attivata per ottenere, direttamente da \_\_\_\_\_, la consegna del bene. Si tratta di una domanda infondata posto che era certamente onere dell'utilizzatore (sia in quanto committente dei lavori, sia in quanto custode del bene e procuratore del concedente in forza della clausola 10 contenuta nel contratto di leasing) pretendere tale consegna e, verosimilmente, era anche nelle sue possibilità ottenerla, previo il versamento del compenso dovuto. Risulta, in effetti, che \_\_\_\_\_ abbia agito in giudizio avverso \_\_\_\_\_ davanti il Tribunale di Latina e non è chiaro quale ulteriore "avallo" gli appellanti avrebbero preteso fosse fornito a tale azione da \_\_\_\_\_.

### Conclusioni e spese

La sentenza appellata merita integrale conferma, anche in punto spese.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti alla rifusione in favore di \_\_\_\_\_ delle spese di lite di questo grado, liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa. Visto il rigetto dell'impugnazione, parte appellante è \_\_\_\_\_.



tenuta al pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02. Tale norma si applica a tutti i procedimenti di impugnazione introdotti in data successiva al 30.1.2013 (legge n. 228/12 art. 1 comma 18; Cass. n. 22726/18, rv. 650373).

### PQM

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 539/2013 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 18/03/2013:

1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 10.942,25, di cui € 1.427,25 per spese generali ed il resto per compensi, oltre ad Iva se dovuta e Cpa;
3. dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione, a carico di parte appellante, dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02.

Venezia, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

*dott.ssa Cinzia Balletti*

L'ESTENSORE

*dott. Dario Morsiani*



